

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1583

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(PRESTIGIACOMO)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE
(BOSSI)

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione

Presentato il 18 settembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'insufficiente rappresentanza femminile nelle cariche elettive e la scarsa partecipazione delle donne alla vita politica del Paese è un problema largamente avvertito dall'opinione pubblica e costituisce, altresì, un dato incontrovertibile. Basti pensare, infatti, che nell'ultima consultazione elettorale si è assistito ad una ulteriore diminuzione della già bassa percentuale di donne elette nel Parlamento.

Tale situazione certamente non comporta un *deficit* democratico giacché la scelta degli eletti è espressione del libero

voto dei cittadini. Tuttavia, non v'è alcun dubbio che essa implichi un difetto di rappresentatività della parte femminile della popolazione.

Ciò contrasta sia con il dato numerico, in quanto le donne costituiscono la maggioranza del corpo elettorale, sia con il livello culturale e professionale raggiunto in ogni campo della società civile.

Occorre, pertanto, dare maggiore forza alle disposizioni costituzionali in modo che esse siano in linea con i mutamenti che la società italiana ha avuto negli ultimi cinquanta anni. Si tratta di un cambia-

mento che deve avvenire a più livelli e che implica una mutata coscienza del ruolo della donna nella società.

Provvedere al riequilibrio è esigenza, dunque, tanto evidente quanto non più procrastinabile.

Con il presente disegno di legge costituzionale il Governo intende dare un forte segnale di attenzione alla richiesta che proviene dalla parte femminile della popolazione.

La proposta intende aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, il seguente periodo: « La Repubblica promuove, a tal fine, le pari opportunità tra donne e uomini ».

La scelta di completare l'articolo 51 non è casuale in quanto in esso il principio di uguaglianza viene ribadito ed esplicitato sia con riferimento agli uffici pubblici sia con riguardo alle cariche elettive.

La formula impiegata consente una grande varietà di soluzioni, perché naturalmente diversi possono essere gli approcci al problema e i modi di affrontarlo e che potranno tradursi anche nella adozione di provvedimenti mirati a consentire, la partecipazione delle donne alle competizioni elettorali in condizioni di pari opportunità.

La proposta di revisione della Costituzione intende dare una valida base a tutte quelle azioni positive che le donne italiane meritano per il grandissimo contributo che hanno dato e danno alla Nazione.

D'altra parte la Repubblica, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione alla vita politica del Paese.

Il fatto che nella XIII legislatura una proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, sia stata approvata in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati da tutte le forze politiche induce a confidare che il cammino della revisione costituzionale sia agevole e possa essere concluso in tempi compatibili con la segnalata richiesta che ci proviene dalla parte femminile della società.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi né riduzioni di gettito, pertanto, non si redige la relazione tecnica-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il presente disegno di legge di revisione costituzionale completa l'articolo 51 della Costituzione.

Drafting e linguaggio normativo: l'impostazione del provvedimento ripete quella consolidata in casi analoghi.

Valutazione dell'impatto amministrativo: il provvedimento non comporta oneri amministrativi ulteriori.

SCHEMA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia*

Sulla materia risulta la sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995 che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le leggi elettorali del 1993.

2) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Camera dei deputati: atti n. 61, 183, 206, 303, 355, 367, 404, 466, 467, 1313, 1314, 1316 (assegnati ma non ancora iniziato l'esame o da assegnare).

Senato della Repubblica: atto n. 10 (assegnato alla I Commissione affari costituzionali in sede referente).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Repubblica promuove, a tale fine, le pari opportunità tra donne e uomini ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007160